## PARTE PRIMA

# Sezione I

#### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 10 settembre 2020, n. 8.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### PROMULGA

la seguente legge:

# Art. 1 (Modificazioni all'art. 16)

- 1. Al comma 7-ter dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia) le parole: "al 31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023".
- 2. Al comma 7-quater dell'articolo 16 della l.r. 30/2005 le parole: "dall'approvazione del bilancio di previsione per il 2018 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dall'approvazione del bilancio di previsione per il 2021 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021".

# Art. 2 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 10 settembre 2020

			TESEI
 _			

# LAVORI PREPARATORI

# Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Agabiti, deliberazione 5 agosto 2020, n. 706, atto consiliare n. 403 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere, con competenza in sede redigente, alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali" il 6 agosto 2020;
- testo licenziato dalla III Commissione consiliare permanente in data 1 settembre 2020, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Pace per la maggioranza e dal Consigliere Fora per la minoranza (Atto n. 403/BIS);
  - approvato dall'Assemblea legislativa, nella seduta dell'8 settembre 2020, deliberazione n. 62.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislative, BUR, Società partecipate, Agenzie e rapporti con Associazioni e Fondazioni - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### **NOTE**

# Nota al titolo della legge:

La legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, recante "Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 4 gennaio 2006, n. 1), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 23 gennaio 2013, n. 1 (in B.U.R. 30 gennaio 2013, n. 5) e 3 agosto 2017, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 agosto 2017, n. 33).

#### Nota all'art. 1, alinea:

 Il testo vigente dell'art. 16, commi 7-ter e 7-quater della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

## «Art. 16 Funzioni dei Comuni.

### Omissis.

7-ter. Sulla base delle risultanze delle ricognizioni e delle verifiche di cui al comma 7-bis, i Comuni possono concedere ai soggetti gestori dei servizi un congruo termine, comunque non successivo al 31 dicembre 2023, per gli eventuali adeguamenti, tenuto conto degli interventi da realizzare e fermo restando il possesso dei requisiti minimi di sicurezza.

7-quater. Per i fini di cui al comma 7-ter i Comuni che gestiscono direttamente i servizi socio educativi per la prima infanzia, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione per il 2021 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021, individuano gli interventi da realizzare e la programmazione finanziaria degli investimenti, trasmettendo i relativi atti deliberativi alla Regione.».